ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "**GINO ZAPPA**"
Via Achille Grandi, 4 - 21047 Saronno (VA)
Tel. 02 960 31 66 - **Fax** 02 967 014 31
Cod. Univ. Uff. UFMUGQ - **Cod. Fisc.** 94000170129 - **Cod. Mecc.** VATD08000G
E-mail: vatd08000g@istruzione.it - **Sito Web:** www.itczappa.edu.it

Circolare n. 92

Ai docenti
Al personale ATA
Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Al Registro elettronico
Al sito web istituzionale

Oggetto: Divieto assoluto di introduzione, detenzione e utilizzo di spray urticanti, sostanze irritanti e dispositivi pericolosi negli ambienti scolastici – Disposizioni a tutela della salute, della sicurezza e dell'incolumità della comunità scolastica.

Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'incolumità di tutte le componenti della comunità scolastica, si ritiene necessario richiamare con la massima fermezza l'attenzione sull'osservanza delle disposizioni relative al divieto di introdurre e detenere negli ambienti scolastici oggetti, strumenti e sostanze potenzialmente pericolosi.

La scuola costituisce un ambiente educativo nel quale deve essere assicurata la piena tutela dell'integrità fisica e della sicurezza di tutte le persone che vi operano e lo frequentano. Il rispetto delle regole di comportamento e delle disposizioni organizzative rappresenta, pertanto, un dovere inderogabile di ciascun componente della comunità scolastica.

In particolare, si evidenzia che gli spray urticanti, gli spray al peperoncino e gli altri dispositivi contenenti sostanze irritanti o incapacitanti, anche quando commercializzati come strumenti di autodifesa, possono provocare, in caso di dispersione accidentale o intenzionale, conseguenze rilevanti per la salute delle persone, soprattutto in ambienti chiusi o frequentati contemporaneamente da numerosi soggetti.

L'esposizione a tali sostanze può determinare irritazioni oculari e delle vie respiratorie, tosse, difficoltà respiratorie e altre manifestazioni di malessere, con possibili conseguenze particolarmente significative per le persone affette da patologie respiratorie o da specifiche condizioni di vulnerabilità.

Anche la semplice presenza di tali dispositivi negli ambienti scolastici costituisce un fattore di rischio, poiché un'attivazione involontaria, una manipolazione impropria o un malfunzionamento possono determinare situazioni di pericolo, generare allarme e compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Per tali ragioni, nell'esercizio delle competenze organizzative e di tutela della sicurezza dell'Istituzione scolastica, È FATTO ASSOLUTO DIVIETO di introdurre, detenere e utilizzare, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità personale, spray urticanti, spray al peperoncino, dispositivi contenenti sostanze irritanti o incapacitanti, nonché armi, strumenti atti a offendere e altri oggetti o sostanze che, per natura e caratteristiche, siano concretamente idonei a mettere in pericolo la salute e l'incolumità delle persone.

Il divieto si applica a tutte le sedi e agli ambienti utilizzati dall'Istituto, comprese le aule, i laboratori, le palestre, i corridoi, i servizi igienici, gli spazi comuni e le relative pertinenze, nonché durante le attività didattiche, educative e formative organizzate dalla scuola al di fuori delle proprie sedi.

Restano esclusi dal divieto i materiali, gli strumenti e le sostanze legittimamente utilizzati per finalità didattiche, tecniche, sanitarie o di servizio, purché autorizzati e impiegati nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e delle procedure previste dall'Istituto.

Si precisa espressamente che il divieto riguarda anche la semplice introduzione e detenzione dei dispositivi sopra indicati, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, dalla finalità dichiarata di difesa personale e dall'eventuale conformità alle disposizioni normative che ne disciplinano la commercializzazione e il porto.

La circostanza che determinati strumenti di autodifesa possano essere legittimamente acquistati o portati secondo la disciplina generale, tra cui il D.M. 12 maggio 2011, n. 103, non ne legittima l'introduzione negli ambienti scolastici in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto.

Si richiama, al riguardo, il dovere delle studentesse e degli studenti di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come successivamente modificato e integrato, nonché il rispetto delle misure di prevenzione e protezione adottate dall'Istituzione scolastica ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per quanto applicabile.

La violazione del divieto sarà oggetto di tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico e di valutazione ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento d'Istituto e delle disposizioni contenute negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 249/1998, come modificato, da ultimo, dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.

Le eventuali responsabilità disciplinari saranno accertate tenendo conto della natura della condotta, delle circostanze del caso concreto, della prevedibilità delle conseguenze, dell'eventuale utilizzo del dispositivo, dei rischi determinati e degli effetti prodotti sulla sicurezza delle persone e sul regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Si chiarisce che **l'eventuale carattere accidentale dell'attivazione o della fuoriuscita di sostanze irritanti non esclude, di per sé, la rilevanza disciplinare della condotta consistente nell'introduzione o nella detenzione del dispositivo vietato**, ferma restando la necessità di accertare individualmente i fatti e le relative responsabilità, nel rispetto delle garanzie procedimentali e dei principi di proporzionalità e finalità educativa delle sanzioni.

Resta impregiudicata, qualora ne ricorrano i presupposti, la segnalazione dei fatti alle Autorità competenti per gli accertamenti e le determinazioni di rispettiva competenza.

Qualora venga accertata o segnalata la presenza negli ambienti scolastici di spray urticanti, dispositivi contenenti sostanze irritanti o altri oggetti potenzialmente pericolosi, il personale scolastico è tenuto a informare tempestivamente il Dirigente scolastico o i suoi collaboratori, affinché siano adottate le necessarie misure di sicurezza e siano valutate le eventuali responsabilità, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

In presenza di situazioni di pericolo o di dispersione accidentale di sostanze irritanti, il personale scolastico dovrà informare tempestivamente gli addetti alla gestione delle emergenze e la Dirigenza, attenendosi alle procedure previste dal Piano di emergenza dell'Istituto. In caso di manifestazioni di malessere o di sintomi che richiedano assistenza sanitaria urgente, dovranno essere tempestivamente attivati i servizi di emergenza sanitaria.

Si richiama altresì l'attenzione delle famiglie sull'importanza di sensibilizzare i propri figli in merito ai rischi connessi all'introduzione e all'utilizzo di tali dispositivi, promuovendo comportamenti responsabili e collaborando con l'Istituzione scolastica nella prevenzione di situazioni potenzialmente pericolose.

I docenti sono invitati a dare lettura della presente circolare nelle rispettive classi, illustrando la natura inderogabile del divieto e richiamando le studentesse e gli studenti al rispetto delle regole di sicurezza, alla responsabilità individuale e alla tutela dell'incolumità propria e altrui.

Il personale docente e ATA, nell'ambito delle rispettive competenze e dei doveri di vigilanza, è tenuto a segnalare tempestivamente alla Dirigenza eventuali situazioni di rischio o comportamenti contrari alle presenti disposizioni, evitando iniziative non consentite o potenzialmente pericolose.

Si ribadisce che la tutela della salute e dell'incolumità delle persone costituisce una priorità assoluta dell'Istituzione scolastica e che non saranno ammesse deroghe al divieto motivate da esigenze personali, abitudini individuali o presunte necessità di autodifesa.

Ogni comportamento contrario alle disposizioni impartite sarà valutato con il necessario rigore, nel rispetto delle competenze degli organi scolastici, delle procedure previste dall'ordinamento e delle garanzie riconosciute alle studentesse e agli studenti.

La presente circolare, emanata nell'ambito delle competenze organizzative e di sicurezza del Dirigente scolastico, costituisce disposizione di servizio e di sicurezza, per quanto applicabile alle rispettive categorie di destinatari, e trova applicazione dalla data della sua pubblicazione.

Si dispone la massima diffusione della presente comunicazione e se ne raccomanda la scrupolosa osservanza da parte di tutte le componenti della comunità scolastica.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Angelica de Angelis
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Angelica de Angelis
08.11.2026 21:53:07 GMT+02:00